

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

PRESIDENZA E INTERNO (1°)

MARTEDÌ 30 MAGGIO 1967

Presidenza del Presidente
SCHIAVONE

Intervengono il Ministro del turismo e dello spettacolo Corona e il Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Sarti.

La seduta ha inizio alle ore 10.

IN SEDE DELIBERANTE

« Nuovo ordinamento degli Enti lirici e delle attività musicali » (2071-Urgenza).

« Ordinamento degli Enti autonomi lirico-sinfonici e finanziamento delle attività musicali » (2078), d'iniziativa dei senatori Gianquinto ed altri.

« Riordinamento del teatro lirico e delle attività musicali » (1575), d'iniziativa del senatore Ponte. (Seguito della discussione e rinvio).

Il relatore, senatore Molinari, illustra ampiamente alla Commissione i risultati cui è pervenuta la sottocommissione nominata nella seduta del 26 aprile, sottolineando che il nuovo testo predisposto dalla sottocommissione stessa rappresenta il frutto di un coscienzioso approfondimento di tutti gli aspetti dei disegni di legge in titolo: l'oratore raccomanda alla Commissione di procedere senza ulteriore indugio nell'esame dei singoli articoli, per definire i punti ancora

controversi e concludere quanto prima l'iter del provvedimento.

Il senatore Fabiani chiede invece un breve rinvio della discussione, per rendere possibile un più meditato studio del testo proposto dalla sottocommissione. Dopo brevi interventi dei senatori Zampieri, Bisori e Luca De Luca (favorevoli ad iniziare subito l'esame degli articoli del testo proposto dalla sottocommissione) e dei senatori Angelilli, Gianquinto e Cesare Angelini (propensi, invece, ad un breve rinvio), prende la parola il ministro Corona, il quale esorta la Commissione a procedere con la massima speditezza nella discussione, per consentire agli Enti lirici di impostare tempestivamente i programmi della propria attività.

La Commissione decide quindi di iniziare l'esame degli articoli del testo proposto dalla sottocommissione (che è condotto sulla base delle norme del progetto governativo).

L'articolo 1 è approvato nel testo governativo. Gli articoli 2, 3 e 4 sono accantonati, su richiesta dei senatori Fabiani e Gianquinto, i quali si riservano di sottoporre alla Commissione numerose proposte di emendamento, attualmente allo studio. L'articolo 5 è invece approvato nel testo governativo.

Quindi la Commissione, senza dibattito, accogliendo le proposte della sottocommissione, approva l'articolo 6 con modificazioni al primo comma (nel quale gli Enti autonomi lirici riconosciuti vengono elencati in ordine alfabetico) ed altre, di natura formale, al secondo comma.

L'articolo 7 viene accantonato su richiesta dei senatori Gianquinto e Fabiani, i quali si riservano di richiamare ulteriormente l'attenzione della Commissione sui complessi problemi implicati dal testo governativo dell'articolo (non modificato dalla sottocommissione). Approvato senza modificazioni l'articolo 8, il successivo articolo 9 viene approvato con la soppressione della lettera *b*), relativa ai vicepresidenti degli Enti autonomi lirici.

Quindi la Commissione rinvia ad altra seduta la discussione degli articoli 10, 11, 12 e 13, per dar modo ai senatori Gianquinto, Fabiani, Pennacchio, Nencioni ed al relatore di illustrare adeguatamente alcune loro riserve.

L'articolo 14 è approvato con un emendamento al terzo comma del testo governativo, proposto dalla sottocommissione: esso prevede che un componente del collegio dei revisori dei conti sia nominato dal Consiglio comunale tra persone estranee all'amministrazione comunale e non da essa dipendenti.

L'articolo 15 viene approvato con una modificazione formale rispetto al testo governativo.

Dopo avere accantonato l'articolo 16 su richiesta del senatore Gianquinto, la Commissione approva l'articolo 17 del testo governativo, con alcuni emendamenti proposti dalla sottocommissione: al terzo comma viene aggiunta una lettera *c*), in base alla quale dovranno essere indicati di massima, ai fini dei programmi di attività annuale, per il balletto, le opere, i coreografi, i solisti e gli eventuali complessi di rilievo; inoltre, il terzo comma e la prima parte del quarto comma sono modificati come segue: « Il repertorio deve comprendere in misura adeguata, opere e composizioni di autore italiano d'ogni tempo.

« Le stagioni liriche devono prevedere l'impiego di artisti di canto di nazionalità italiana. È tuttavia consentito l'impiego, nei ruoli primari, di artisti di nazionalità straniera, limitatamente ad un terzo dell'organico delle compagnie di canto impiegate durante l'intera stagione teatrale ».

Infine, l'articolo 18 è approvato nel testo proposto dal Governo.

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta che avrà luogo giovedì 1° giugno alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE: « **Emendamento dell'articolo 85, comma primo, della Costituzione della Repubblica** » (938), d'iniziativa dei senatori Lussu e Schiavetti.

(Esame e rinvio).

Il presidente Schiavone riferisce ampiamente sul disegno di legge (che propone di ridurre a sei anni la permanenza in carica del Presidente della Repubblica): l'oratore afferma che una simile modificazione alla Carta costituzionale non è giustificata da sufficienti ragioni di prudenza e di opportunità: pertanto, anche in considerazione della necessità di non modificare la Costituzione se non per motivi di carattere eccezionale, propone alla Commissione di pronunciarsi in senso contrario all'approvazione del disegno di legge.

Il senatore Luca De Luca ravvisa invece nella norma in esame una opportuna armonizzazione delle norme costituzionali in vigore con le intenzioni del legislatore costituente: comunque, l'oratore ritiene necessario, in via preventiva, che sia fornita alla Commissione, da parte degli uffici, un'adeguata documentazione sui precedenti legislativi della norma proposta.

Dopo interventi dei senatori Preziosi, Zampieri e Bonafini, si decide di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione del provvedimento, per poterne approfondire ulteriormente lo studio.

La seduta termina alle 12,15.

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 30 MAGGIO 1967

*Presidenza del Presidente
FENOALTEA*

Intervengono il Ministro di grazia e giustizia Reale e il Sottosegretario di Stato per l'interno Gaspari.

La seduta ha inizio alle ore 10,40.

IN SEDE REFERENTE

« **Disposizioni per il controllo delle armi** » (2178), approvato dalla Camera dei deputati. (Esame e rinvio).

Riferisce sul disegno di legge il senatore Ajroldi. L'oratore osserva che recenti episodi di terrorismo, di criminalità politica e di banditismo hanno riproposto alle autorità competenti l'esigenza improrogabile di un adeguamento della legislazione penale per i reati concernenti la materia delle armi, giacchè le norme vigenti prevedono sanzioni talmente lievi, sia per le manifestazioni di delinquenza politica sia per quelle di delinquenza comune, da non costituire un'efficace remora all'uso illegittimo delle armi stesse. Il senatore Ajroldi ricorda poi i precedenti legislativi in materia, fornendo dati alla Commissione circa il reperimento di armi, munizioni ed esplosivi nel periodo 1953-63. Dopo avere illustrato dettagliatamente le disposizioni contenute nel provvedimento in esame, il relatore dà chiarimenti sulle modificazioni introdotte dalla Camera al progetto originariamente presentato dal Governo, e si dichiara infine favorevole all'approvazione del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Si apre quindi la discussione.

Il senatore Monni, dopo avere ricordato taluni aspetti particolarmente gravi della delinquenza in Sardegna, sostiene che le norme in esame costituiranno un'efficace remora all'uso illecito delle armi; si dichiara pertanto favorevole al disegno di legge, di cui ritiene necessaria una rapida attuazione. L'oratore prospetta tuttavia alcune perplessità circa l'attuale formulazione delle norme contenute negli articoli 1, 3, 4, 5 e 9, pur astenendosi dal presentare formali proposte di emendamento.

Il senatore Kuntze manifesta anzitutto il suo profondo scetticismo circa l'efficacia del provvedimento nella prevenzione di fenomeni di banditismo o terrorismo; a suo giudizio, l'esperienza del passato insegna che con l'inasprimento delle pene non si ottiene una diminuzione dei fenomeni delinquenziali. Trattandosi di norme di carattere eccezionale, afferma il senatore Kuntze, sarebbe comunque necessario limitarne nel tempo l'efficacia. Dopo aver sostenuto la

necessità di individuare le cause di carattere sociale ed economico che tanto peso hanno nella genesi dei fenomeni delinquenziali, conclude l'oratore sostenendo l'opportunità di rinviare l'intervento legislativo sulla materia in sede di riforma del codice penale e movendo talune critiche alla attuale formulazione delle norme del provvedimento, che potrebbero, a suo avviso, produrre conseguenze aberranti.

Dopo un breve intervento del senatore Armando Angelini, il senatore Pafundi dichiara di non condividere lo scetticismo — a suo avviso eccessivo — del senatore Kuntze. L'oratore sostiene invece l'utilità e l'opportunità del provvedimento, che ha carattere soprattutto preventivo e costituirà un'efficace remora alla detenzione illegittima delle armi; pertanto si dichiara favorevole alla approvazione del disegno di legge, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Dopo un breve intervento del presidente Fenoaltea, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,05.

FINANZE E TESORO (5^a)

MARTEDÌ 30 MAGGIO 1967

Presidenza del Presidente

BERTONE

Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro Braccesi.

La seduta ha inizio alle ore 17,15.

IN SEDE REFERENTE

« **Conversione in legge del decreto-legge 8 maggio 1967, n. 146, recante ulteriori finanziamenti per taluni interventi nei territori colpiti dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966** » (2216). (Esame).

Il senatore Trabucchi riferisce sul disegno di legge, che dispone ulteriori finanziamenti per taluni interventi nei territori colpiti dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966. Il relatore fa presente che nella fase di attuazione dei precedenti interventi legislativi si è con-

statato un maggior fabbisogno per la concessione di contributi a fondo perduto in favore delle aziende industriali, commerciali ed artigiane, per contributi a fondo perduto a capi-famiglia, nonchè per integrare il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle piccole e medie imprese industriali nonchè a favore dei professionisti e privati. Dopo un accenno al sistema di copertura per queste maggiori spese — cui si provvede, per l'anno 1967, mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa disposte da taluni articoli del decreto-legge 18 novembre 1966, numero 976, e per gli esercizi successivi con incrementi di entrate — il senatore Trabucchi conclude la sua esposizione raccomandando alla Commissione di pronunciarsi a favore del provvedimento in esame.

Si svolge quindi una breve discussione. Il senatore Maier aderisce alla tesi del senatore Trabucchi e gli chiede di sottolineare, nella sua relazione, che la decurtazione degli stanziamenti per opere pubbliche non deve comportare un rallentamento nella realizzazione delle opere stesse.

Il sottosegretario Braccesi precisa che la predetta decurtazione riguarda fondi che non si riuscirà materialmente a spendere entro il 1967; si dichiara poi fiducioso nel reperimento dei fondi per gli esercizi futuri.

Dopo che il presidente Bertone ha formulato alcune osservazioni sul sistema di copertura per le spese che faranno carico agli esercizi finanziari successivi al 1967, la Commissione dà mandato al senatore Trabucchi di redigere la relazione favorevole all'approvazione del disegno di legge di conversione.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Integrazioni e modifiche alle disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra** » (1909), d'iniziativa dei deputati Preti e Vizzini; Brandi e Quaranta; Cervone e Sammartino; De Pasquale ed altri; Pagliarani e De Pasquale; Abelli ed altri; De Pasquale ed altri; Napolitano Francesco, approvato dalla Camera dei deputati.

« **Riapertura dei termini per l'ammissione al beneficio dei danni di guerra dei profughi italiani dalla Tunisia e dall'Egitto, rimpatriati dopo lo**

scadere dei limiti di tempo previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968 » (547), d'iniziativa dei senatori Valenzi ed altri.

« **Norma integrativa della legge 27 dicembre 1953, n. 968, recante provvedimenti per la concessione di indennizzi o contributi per danni di guerra** » (1604), d'iniziativa del senatore Garlato.
(Discussione e rinvio).

Sui disegni di legge indicati in titolo riferisce il senatore Angelo De Luca. Dopo avere ricordato i principi informativi della legge 27 dicembre 1953, n. 968, l'oratore si sofferma sulle innovazioni proposte alla vigente disciplina; in particolare, l'articolo 9 del disegno di legge n. 1909 stabilisce che gli indennizzi per le navi o i natanti requisiti in uso od assicurati obbligatoriamente non esauriscono il risarcimento dovuto, che dovrà quindi coprire anche la parte di danno non indennizzata; un'altra modificazione di rilievo è contenuta nell'articolo 21 del citato disegno di legge, riguardante i criteri di calcolo dell'indennizzo per i valori eccedenti determinati importi.

Dopo avere accennato anche a talune modificazioni di carattere procedurale (suddivisione in cinque sezioni della commissione centrale che viene sentita dal Ministro del tesoro sui ricorsi in materia di indennizzo, e attribuzione diretta al Ministro della competenza sui ricorsi oltre certi limiti, con eliminazione del precedente ricorso all'intendente di finanza), il senatore De Luca conclude la sua esposizione accennando alle innovazioni proposte negli altri due disegni di legge in esame: il primo (n. 547) prevede la riapertura dei termini per l'ammissione all'indennizzo dei profughi italiani dalla Tunisia e dall'Egitto, che avevano potuto finora usufruire del beneficio predetto purchè si trovassero in Italia al momento dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 968; il secondo (n. 1604) stabilisce il diritto al beneficio anche per chi abbia acquistato la cittadinanza italiana successivamente al danno e l'abbia conservata fino alla liquidazione dell'indennizzo o del contributo, anche quando i beni danneggiati siano stati trasferiti da cittadini stranieri.

Prende quindi la parola il sottosegretario Braccesi, per fornire taluni chiarimenti.

Dopo un rapido *excursus* sulle leggi finora emanate, a cominciare dal 1940, l'oratore si

sofferma sui criteri informativi della legge del 1953, facendo presente come la sua emanazione — avvenuta sotto la pressione morale di 4 milioni di aspiranti al risarcimento da soddisfare con urgenza — abbia dato luogo ad una disciplina non scevra di lacune e di questioni irrisolte. Nel 1957 e nel 1958 furono pertanto emanate disposizioni interpretative, non potendosi ovviare solamente con circolari alle perplessità insorte, in particolare, proprio sulle questioni che avevano dato luogo al maggiore numero di controversie ed alle quali il relatore ha fatto cenno, l'amministrazione, pur adeguandosi alle pronunce del Consiglio di Stato, ha incontrato la recisa opposizione della Corte dei conti, la quale si è sempre rifiutata di registrare i relativi decreti: da ciò l'esigenza di una innovazione legislativa.

Il sottosegretario Braccesi conclude la sua esposizione dichiarandosi disposto a fornire ulteriori chiarimenti in sede di discussione degli articoli e facendo presente l'inopportunità di presentare emendamenti che comportino notevoli aggravii finanziari o radicali mutamenti alla disciplina vigente, in quanto tali iniziative procrastinerebbero il soddisfacimento delle attese degli interessati e potrebbero dar luogo ad ulteriori sperequazioni.

Si apre quindi la discussione.

Il senatore Valenzi osserva che la legge 27 dicembre 1953, n. 968, imponendo ai cittadini italiani, che avessero subito danni nei beni situati all'estero, la duplice condizione della residenza e del domicilio in Italia, sfavoriva gli italiani residenti in Tunisia ed in Egitto, molti dei quali sono rientrati in Italia successivamente all'entrata in vigore di quella legge. Egli ricorda che in tale occasione aveva cercato di ottenere la modificazione del provvedimento, senza riuscirvi: pertanto, si è fatto promotore del disegno di legge n. 547, che potrebbe trasformarsi in emendamento al provvedimento di carattere generale. L'oratore afferma che, con l'accoglimento della sua proposta, si compirebbe un atto di giustizia a favore di una categoria che ha subito dolorose vicissitudini e che deve essere reinserita in modo produttivo nella società italiana.

Il senatore Salerni richiama all'attenzione della Commissione alcuni casi in cui

non è stato concesso l'indennizzo per un errore nella compilazione della domanda: chiede pertanto che venga concessa la possibilità di una rettificazione delle domande medesime.

Il senatore Bonacina presenta un emendamento tendente a ripristinare lo spirito informatore originario dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1953, n. 968. Infatti, afferma l'oratore, la norma ivi prevista era stata concepita a favore dei danneggiati residenti nei territori ceduti alla Jugoslavia dopo la guerra; essa è stata invece applicata dall'amministrazione in base ad un rigoroso principio di territorialità, per cui sono stati indennizzati i beni distrutti nei territori indicati, indipendentemente dalla località di residenza dei titolari dei beni medesimi; tale principio ha gravemente danneggiato la marina triestina.

Dopo che il senatore Trabucchi ha formulato una richiesta di chiarimenti, il sottosegretario Braccesi replica al senatore Valenzi facendogli osservare che la riapertura delle procedure di indennizzo a favore dei rimpatriati dalla Tunisia e dall'Egitto implicherebbe una notevolissima mole di lavoro per l'amministrazione e fornirebbe ai profughi un aiuto più apparente che reale. Suggestisce pertanto che si ricorra ad un meccanismo indipendente dall'indennizzo dei danni di guerra per andare incontro alla giusta esigenza prospettata dal senatore Valenzi a favore di questa categoria.

Il senatore Bertoli critica le affermazioni del Sottosegretario, rilevando che i dati da lui forniti si riferiscono alla totalità dei profughi dalla Tunisia e dall'Egitto e non alla parte di essi che può essere titolare del diritto all'indennizzo; egli afferma inoltre che l'argomento della scarsità dell'aiuto che potrebbe derivare dall'accoglimento della proposta del senatore Valenzi è da considerarsi non valido, in quanto non si accompagna ad alcuna proposta concreta del Governo per venire incontro alla categoria.

L'oratore si sofferma quindi sull'articolo 1 del disegno di legge n. 1909, rilevando che esso introduce una discriminazione a favore delle società, le quali vedono, a determinate condizioni, riaperto il termine per la presentazione delle domande di indennizzo, mentre ciò è negato ai singoli cittadini, i

quali pure svolgevano una attività produttiva.

Prende quindi nuovamente la parola il senatore Valenzi, il quale si associa alle considerazioni del precedente oratore, riconfermando il fondamento perequativo della sua proposta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 19.

ISTRUZIONE (6ª)

MARTEDÌ 30 MAGGIO 1967

Presidenza del Vicepresidente
BALDINI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Elkan.

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Esami di abilitazione alla libera docenza. Proroga di termine per la sessione 1967** » (2234), d'iniziativa del deputato Caiazza, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione ed approvazione con modificazioni).

Il senatore Giardina riferisce ampiamente sugli scopi del provvedimento, che propone di prorogare dal 31 dicembre 1966 al 31 maggio 1967 il termine stabilito per la stampa e la pubblicazione dei lavori da esibire per la sessione di esami di abilitazione alla libera docenza: la proroga, afferma il relatore, è resa opportuna dai ritardi nella stampa e dalla perdita di lavori scientifici, dipendenti dalle devastazioni anche di istituti tipografici, avvenute in seguito alle alluvioni dell'autunno 1966.

Si apre quindi la discussione.

Il senatore Monaldi manifesta un giudizio in linea di massima sfavorevole sul disegno di legge. A suo avviso, il termine del 31 dicembre, del quale si propone la proroga per la sessione di quest'anno, è stato fissato proprio per evitare la moltiplicazione delle pubblicazioni surrettizie date alle stampe all'ultimo momento, dopo resa no-

ta la composizione della commissione di concorso. L'oratore aggiunge che la prassi seguita dalle riviste scientifiche, di datare al 31 dicembre numeri pubblicati posteriormente, avrebbe dovuto consentire di ovviare agli eventuali contrattempi provocati in questo campo dall'alluvione del novembre.

Anche il senatore Romano esprime avviso contrario, specie in considerazione dei tempi di approvazione della proroga, la quale invece sarebbe stata accettabile, a suo avviso, se decisa tempestivamente. Infatti, precisa l'oratore, la tardiva approvazione del provvedimento punirebbe coloro i quali, nel rispetto dei termini, hanno rinunciato a presentarsi agli esami di abilitazione alla libera docenza, mentre favorirebbe quanti altri sulla proroga hanno fatto affidamento, forse dando prova di minor serietà.

Il senatore Arnaudi dichiara di condividere le considerazioni del senatore Monaldi; osserva peraltro che la questione dei termini, anche se interessasse un solo studioso, meriterebbe di essere presa in considerazione. Comunque, a giudizio dell'oratore, si deve fare affidamento più che altro sulla saggezza delle commissioni esaminatrici, che possono ben esprimere un giudizio globale sul valore scientifico dei candidati, anche al di là del computo aritmetico delle pubblicazioni.

Il senatore Piovano giudica il provvedimento sproporzionato alle motivazioni: una semplice circolare ministeriale — afferma l'oratore — potrebbe richiamare l'attenzione delle commissioni per le libere docenze sugli inconvenienti eventualmente provocati dagli eventi calamitosi dell'autunno, e nel contempo eviterebbe un provvedimento addirittura sospetto, che indubbiamente favorisce il modo ingiusto gli « informati ».

Il senatore Trimarchi si sofferma dapprima sul modo, che definisce discutibile, con cui viene interpretato nella prassi il termine del 31 dicembre, richiamando l'attenzione della Commissione sulla necessità di una revisione generale della disciplina concernente la consegna dei lavori per gli esami di libera docenza. L'oratore propone poi che, per evitare le sperequazioni che potrebbero essere determinate dai tempi di approvazio-

ne del provvedimento, il termine finale della proroga sia fissato al 20 luglio prossimo, anzichè al 31 maggio.

Dopo un breve intervento del senatore Donati — il quale ritiene che la proroga sia stata proposta, probabilmente, in rapporto a casi ben individuati — replicano il relatore ed il Sottosegretario di Stato.

In particolare, il senatore Giardina tiene a sottolineare che la libera docenza si consegue non tramite concorso, bensì mediante esami a numero aperto: conseguentemente, non costituisce lesione di diritti di terzi la possibilità, che a taluni venga offerta dalla proroga dei termini, di presentare un numero di pubblicazioni più elevato.

Ai senatori Arnaudi e Piovano, poi, il relatore obietta che, a norma di legge (non derogabile per circolari ministeriali) le valutazioni delle commissioni esaminatrici debbono riguardare esclusivamente i lavori stampati e pubblicati entro i termini stabiliti.

Il sottosegretario Elkan si rammarica del sensibile ritardo con cui la Commissione istruzione della Camera ha approvato il disegno di legge, presentato sin dal 14 dicembre 1966; precisa anzi che l'iniziativa del deputato Caiazza aveva prevenuto la presentazione, da parte del Governo, di un analogo provvedimento di proroga, che si sarebbe aggiunto, con le stesse giustificazioni, agli altri numerosi disegni di legge predisposti per ovviare alle conseguenze degli eventi calamitosi dell'autunno 1966.

L'onorevole Elkan osserva, concludendo, che con l'approvazione del disegno di legge sarà anche legittimata la presentazione di pubblicazioni consegnate al Ministero dopo il 31 dicembre in conseguenza delle circostanze illustrate dal relatore.

Si passa quindi all'esame degli articoli.

Il senatore Trimarchi illustra ulteriormente il proprio emendamento, già proposto in sede di discussione generale. Vi aderiscono i senatori Bellisario, Donati, Arnaudi, il relatore e il rappresentante del Governo.

Quindi l'emendamento viene approvato dalla Commissione, che approva poi l'articolo 1 nel testo emendato, il successivo articolo 2 ed il disegno di legge nel suo complesso.

« Norme transitorie per l'applicazione della legge 22 novembre 1962, n. 1678, sulla carriera del personale direttivo dei convitti nazionali » (2073), d'iniziativa dei deputati Caiazza ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.
(Discussione e rinvio).

In un'ampia illustrazione il senatore Limoni riferisce sul provvedimento; esso, tenendo conto delle situazioni maturate prima dell'entrata in vigore della legge 22 novembre 1962, n. 1678, dispensa, *una tantum*, dal possesso di taluni requisiti gli aspiranti al prossimo concorso per la carriera direttiva nei convitti, ed inoltre consente che le disposizioni relative all'espletamento di tali concorsi siano stabilite (nelle more dell'emanazione del regolamento) dai relativi bandi.

Il relatore conclude proponendo l'approvazione del disegno di legge.

Intervengono nella discussione i senatori Piovano, Donati, Trimarchi e Stirati.

Il senatore Piovano esprime il rammarico che il Parlamento debba occuparsi di questioni interessanti ristretti gruppi di persone, e propone quanto meno la soppressione della disposizione che limita l'applicazione del provvedimento al solo primo concorso che sarà bandito dopo l'entrata in vigore della legge.

Da parte sua, il senatore Donati formula riserve sulla correttezza dell'articolo 1 del disegno di legge: a suo giudizio, una deroga a quanto è disposto dalla legge 22 novembre 1962, n. 1678, in ordine ai particolari requisiti previsti per l'ammissione ai concorsi nella carriera direttiva dei convitti nazionali, lederebbe aspettative nel frattempo legittimamente formatesi.

Analoghe considerazioni sono svolte successivamente dai senatori Trimarchi e Stirati.

In sede di replica, il relatore Limoni esprime avviso contrario alla istituzionalizzazione, ventilata dal senatore Piovano, della deroga prevista nell'articolo 1, ammissibile soltanto in via eccezionale, in considerazione di particolari circostanze.

Il sottosegretario Elkan illustra i motivi che spiegano il ritardo nell'emanazione delle norme regolamentari previste dalla legge 22 novembre 1962, n. 1678, e dà assicurazioni sulla particolare preparazione del personale che, pur non essendo in possesso dei requi-

siti attinenti all'effettivo esercizio della funzione nelle qualifiche di vice-rettore e di vice-rettore aggiunto, aspira alla nomina a rettore ed a vice-rettore nei convitti nazionali. Su quest'ultimo punto si dichiara disponibile per ogni altra informazione che fosse richiesta dalla Commissione.

Infine, su proposta del senatore Donati, che sollecita la comunicazione di tali informazioni, la Commissione stabilisce di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,20.

LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E MARINA MERCANTILE (7^a)

MARTEDÌ 30 MAGGIO 1967

Presidenza del Presidente
GARLATO

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici de' Cocchi e per i trasporti e l'aviazione civile Lucchi.

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Modifica agli articoli 57 e 91 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393** » (2159), d'iniziativa dei deputati Fabbri Riccardo ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.
(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni).

Il relatore, senatore Deriu dopo avere riassunto brevemente i termini della precedente discussione, chiarisce le questioni rimaste in sospeso circa i poteri del Prefetto e dell'Ispettorato della motorizzazione civile nella materia di cui trattasi.

Il sottosegretario Lucchi chiede alla Commissione di approvare il disegno di legge, sostituendo nell'articolo 1 le parole: « dal Prefetto » con le altre: « dall'Ispettorato della motorizzazione civile ».

Dopo un breve intervento del senatore Adamoli, il quale esprime l'avviso che il provvedimento, obiettivamente urgente, potrebbe essere approvato nel testo attuale,

ed una replica del sottosegretario Lucchi, il quale ribadisce la richiesta del Governo, l'emendamento è accolto, con l'astensione dal voto del senatore Crollanza e dei senatori comunisti.

Quindi, senza ulteriore discussione, il disegno di legge è posto ai voti ed approvato.

« **Norme per l'applicazione di dispositivi di sicurezza sugli autoveicoli** » (29), d'iniziativa del senatore Granzotto Basso.
(Seguito della discussione e rinvio).

Il Presidente dà comunicazione di una lettera con la quale il Ministro dei trasporti, nel chiedere il rinvio della discussione, informa la Commissione di aver sottoposto la questione, con precedenza assoluta, all'esame di un comitato ristretto per la sicurezza del veicolo sotto il profilo delle caratteristiche di costruzione e dell'equipaggiamento.

Il relatore, senatore De Unterrichter, critica l'inerzia del Ministero dei trasporti su una materia di estrema importanza, come è quella relativa alla sicurezza dei conducenti e dei passeggeri delle autovetture.

Quindi, su richiesta del senatore Jervolino, il Presidente dà lettura del processo verbale della seduta del 9 marzo scorso, nella quale fu dato incarico ad una sottocommissione di prendere gli opportuni contatti coi competenti uffici ministeriali, per giungere alla redazione di un progetto perfezionato sotto gli aspetti tecnici e giuridici.

Dopo una breve dichiarazione del relatore, il sottosegretario Lucchi esprime l'opinione che il problema delle cinture di sicurezza non rivesta il carattere drammatico ad esso attribuito dal senatore De Unterrichter, pur meritando la più attenta considerazione del Governo e del Parlamento.

Prendono quindi la parola i senatori Guanti e Lombardi: quest'ultimo si associa alla proposta di rinvio.

Infine, su richiesta del senatore Crollanza, la richiesta di rinvio viene posta ai voti ed approvata, con l'astensione dei senatori del Gruppo comunista.

« **Autorizzazione di spesa di lire due miliardi per il completamento di edifici demaniali autorizzati da leggi speciali** » (2207).
(Discussione ed approvazione).

Riferisce il senatore Francesco Ferrari, il quale, nel far presente che la somma stan-

ziata nel disegno di legge non è sufficiente al completamento di tutti gli edifici demaniali rimasti incompiuti, esprime l'avviso che la Commissione debba indicare, sia pure in forma non vincolante per il Governo, le priorità da osservare in materia.

Intervengono quindi brevemente nella discussione i senatori Genco, Crollalanza, Guanti e Massobrio, tutti favorevoli al disegno di legge.

Prende infine la parola il sottosegretario de' Cocci, il quale fa presente, con riferimento al punto toccato dal relatore, che il Ministero darà naturalmente la precedenza alle opere per le quali più urgente si manifesti la necessità del completamento.

Quindi, senza ulteriore discussione, il disegno di legge è approvato.

« **Modifica dell'articolo 20 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, relativa alle concessioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato** » (1720), d'iniziativa dei senatori Battaglia ed altri.
(Discussione ed approvazione).

Il relatore, senatore Jervolino, espone varie argomentazioni a sostegno del disegno di legge, precisando che esso si presenta sostanzialmente come interpretazione autentica della legge n. 1108 del 1955, che ha riordinato la materia delle concessioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato: appunto questo carattere del provvedimento induce il relatore a dissentire dal parere contrario della Commissione finanze e tesoro e a chiedere che il disegno di legge sia approvato nel testo in esame.

Dopo brevi interventi del senatore Crollalanza, che suggerisce la modificazione del titolo, e dei senatori Massobrio e Genco, tutti favorevoli all'approvazione del provvedimento, prende la parola il sottosegretario Lucchi.

Il rappresentante del Governo, pur non entrando nel merito delle questioni giuridiche prospettate dal relatore, si dichiara contrario al disegno di legge per una ragione di principio, in quanto è allo studio del Ministero dei trasporti il riordinamento dell'intera materia delle concessioni di viaggio.

Il senatore Jervolino, in una breve replica, ribadisce il proprio punto di vista, cui aderiscono i senatori Crollalanza e Lombardi.

Il presidente Garlato sottolinea che il parere contrario della 5^a Commissione non fa riferimento al quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione e che, pertanto, non si verte nell'ipotesi considerata dall'articolo 31 del Regolamento; invita quindi il rappresentante del Governo a precisare se intenda avvalersi della facoltà, prevista dall'articolo 26 del Regolamento stesso, di chiedere la remissione del disegno di legge all'Assemblea. Il sottosegretario Lucchi dichiara che il Governo non intende avvalersi di tale facoltà.

Senza ulteriore discussione il disegno di legge è poi approvato, con la modificazione suggerita dal senatore Crollalanza, per cui il titolo del provvedimento risulta così formulato: « Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 21 novembre 1955, numero 1108, relativa alle concessioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato ».

La seduta termina alle ore 11,35.

INDUSTRIA (9^a)

MARTEDÌ 30 MAGGIO 1967

*Presidenza del Presidente
BUSSI*

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Picardi.

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

IN SEDE CONSULTIVA

« **Conversione in legge del decreto-legge 8 maggio 1967, n. 246, recante ulteriori finanziamenti per taluni interventi nei territori colpiti dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966** » (2216).

(Parere alla 5^a Commissione).

Riferisce il senatore Vecellio, il quale sottolinea l'urgenza delle misure contenute nel provvedimento in titolo e propone di esprimere parere favorevole alla Commissione di

merito. Le conclusioni dell'estensore sono quindi approvate all'unanimità.

IN SEDE REFERENTE

« **Modificazioni dell'articolo 3 della legge 15 settembre 1964, n. 755, sulla regolamentazione della vendita a rate** » (2086).

(Esame).

Riferisce il senatore Forma; egli, dopo avere illustrato il significato tecnico dell'articolo unico del disegno di legge, dichiara di concordare sull'opportunità di prorogare i termini della delega concessa al Governo — in seguito alla modificazione della situazione congiunturale — con la legge del 1964 sulle vendite a rate.

Il sottosegretario Picardi propone quindi un emendamento che, dopo brevi osservazioni dei senatori Vecellio, Trabucchi e Secchi, è accolto dalla Commissione; quest'ultima, infine, dà mandato al senatore Forma di predisporre la relazione definitiva per l'Assemblea.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Modifiche al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e al regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, in materia di repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari** » (2105), approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione e rinvio).

Il relatore, senatore Bernardi, dopo avere riepilogato i termini del dibattito e dopo avere ricordato che nella precedente seduta la Commissione già ebbe ad approvare il primo articolo del provvedimento, illustra nuovamente la portata degli emendamenti presentati dal senatore Audisio, con i quali si tende a modificare il sistema di garanzie per il consumatore, previsto dal disegno di legge.

Il presidente Bussi fa quindi presente alla Commissione che anche il senatore Veronesi ha presentato proposte di modificazioni dello stesso tipo.

Il senatore Audisio, dopo aver rilevato la analogia fra gli emendamenti da lui stesso

presentati e quelli proposti dal senatore Veronesi, ribadisce le motivazioni già espresse nella precedente seduta in favore delle modifiche in questione, che dichiara di ritenere sostanziali.

Dopo che il senatore Trabucchi ha chiesto al rappresentante del Governo di chiarire il significato tecnico delle modificazioni proposte e le differenze essenziali fra tali modificazioni e il testo all'esame della Commissione, il sottosegretario Picardi osserva che scopo fondamentale del provvedimento deve essere quello di offrire le massime garanzie possibili al consumatore circa la genuinità dei prodotti; propone quindi un rinvio della discussione al fine di approfondire lo studio del problema.

Il seguito del dibattito è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11,30.

LAVORO (10^a)

MARTEDÌ 30 MAGGIO 1967

*Presidenza del Vicepresidente
ZANE*

La seduta ha inizio alle ore 11.

ACCETTAZIONE DELLE DIMISSIONI DEL PRESIDENTE SENATORE SIMONE GATTO

Il vicepresidente Zane dà lettura di una lettera con la quale il senatore Simone Gatto, nel confermare le proprie dimissioni dalla carica di presidente, auspica una sollecita convocazione della Commissione per l'elezione del nuovo presidente, al fine di evitare intralci al normale svolgimento del lavoro legislativo.

La Commissione, rinnovando al senatore Gatto l'espressione della più alta considerazione per l'attività da lui prestata per un lungo periodo di tempo, prende atto delle dimissioni e stabilisce di riconvocarsi nella giornata

ta di domani per l'elezione del nuovo presidente.

La seduta termina alle ore 11,20.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro)

Mercoledì 31 maggio 1967, ore 9,30

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Deputati PRETI e VIZZINI; BRANDI e QUARANTA; CERVONE e SAMMARTINO; DE PASQUALE ed altri; PAGLIARANI e DE PASQUALE; ABELLI ed altri; DE PASQUALE ed altri; NAPOLITANO Francesco. — Integrazioni e modifiche alle disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (1909) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. VALENZI ed altri. — Riapertura dei termini per l'ammissione al beneficio dei danni di guerra dei profughi italiani dalla Tunisia e dall'Egitto, rimpatriati dopo lo scadere dei limiti di tempo previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968 (547).

3. GARLATO. — Norma integrativa della legge 27 dicembre 1953, n. 968, recante provvedimenti per la concessione di indennizzi o contributi per danni di guerra (1604).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Approvazione del programma economico nazionale per il quinquennio 1966-1970 (2144) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

8ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste)

Mercoledì 31 maggio 1967, ore 10

Votazione per la nomina di un Segretario.

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

TORTORA e CARELLI. — Modifica dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme sulla repressione delle frodi nella preparazione o nel commercio dei mosti, vini ed aceti (1609).

TEDESCHI ed altri. — Modifiche agli articoli 20, 22 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti (1847).

COMPAGNONI ed altri. — Modifiche agli articoli 21 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei vini, mosti ed aceti (2151).

In sede consultiva

Parere sui disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 8 maggio 1967, n. 247, recante provvedimenti straordinari per la profilassi della peste suina classica e della peste suina africana (2215).

2. Conversione in legge del decreto-legge 8 maggio 1967, n. 246, recante ulteriori finanziamenti per taluni interventi nei territori colpiti dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966 (2216).

10ª Commissione permanente

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

Mercoledì 31 maggio 1967, ore 9,30

Votazione per la nomina del Presidente.

11ª Commissione permanente

(Igiene e sanità)

*Mercoledì 31 maggio 1967, ore 9,30**In sede deliberante*

Seguito della discussione dei disegni di legge:

MINELLA MOLINARI Angiola ed altri. — Disciplina della raccolta, conservazione e trasfusione del sangue umano e riconoscimento della funzione civica e sociale delle Associazioni di donatori di sangue (446).

Raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano (1884) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 8 maggio 1967, n. 247, recante provvedimenti straordinari per la profilassi della

peste suina classica e della peste suina africana (2215).

II. Esame dei disegni di legge:

1. CARELLI. — Disciplina dell'assistenza farmaceutica nei centri rurali (101).

PERRINO ed altri. — Disposizioni per le farmacie rurali (1021).

Provvidenze a favore dei farmacisti rurali (2133).

2. PERRINO e MORANDI. — Istituzione del farmacista provinciale (466).

In sede consultiva

Parere sul disegno di legge:

Modifiche agli articoli 43 e 62 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (2055).

Giunta delle elezioni*Mercoledì 31 maggio 1967, ore 12*

*Licenziato per la stampa
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,30*